



## COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Modifica dell'art. 90 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 21.10.2014. Determinazione del contributo Straordinario ai sensi dell'art. 16, comma 4 lettera d-ter) del D.P.R. n.380/2001;

L'anno 2016 il giorno TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione fatta con avvisi scritti e comunicati ai signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione - seduta pubblica.

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

	P	A	G		P	A	G
1. Poletto Riccardo	P			17 Finco Maria Federica	P		
2. Reginato Giovanni	P			18 Marin Roberto	P		
3. Bertoncello Paola	P			19 Monegato Stefano	P		
4. Cavalli Elisa		A		20 Scotton Mariano	P		
5. Busnelli Maria Cristina	P			21 Savona Alessio		A	SI
6. Borsato Gianandrea		A	SI	22 Bizzotto Tamara	P		
7. Ferraro Carlo	P			23 Bernardi Dario		A	SI
8. Bussolaro Alice	P			24 Conte Annamaria	P		
9. Ganzina Antonio		A	SI	25 Zonta Andrea	P		
10. Fiorese Antonio	P						
11. Merlo Mariella	P						
12. Faccio Alessandro	P						
13. Bindella Mattia	P						
14. Masolo Renzo	P						
15. Santini Teresina	P						
16. Bernardi Bruno	P						

Presenti n. 20 Assenti n. 5

Assistono altresì i Sigg. ri Assessori:

	P	A		P	A
1. Campagnolo Roberto	P		5. Mazzocchin Oscar	P	
2. Bertoncello Erica		A	6. Munari Linda	P	
3. Ciccotti Giovanna	P		7. Vernillo Angelo	P	
4. Cunico Giovanni Battista		A			

Assume la presidenza il Consigliere prof. Carlo Ferraro

Assiste il Segretario Generale dott. Antonello Accadia

#### AREA V

Parere favorevole per la regolarità tecnica a' sensi dell'art.49 D.Lgs.vo n.267/2000 (Firma) Reberio data 18/3/2016

#### SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Parere favorevole per la regolarità contabile a' sensi dell'art.49 D.Lgs.vo n. 267/2000 (Firma) \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

#### SEGRETARIO GENERALE

Parere favorevole per la legittimità a' sensi art.35 - 7° comma Statuto Comunale (Firma) Accadia data 18/3/2016

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nominati scrutatori i Signori: **Busnelli Maria Cristina - Santini Teresina - Scotton Mariano**

Si passa a trattare l'oggetto di cui sopra.

**Richiamate le precedenti deliberazioni:**

- D.C.C. n.24 del 07/03/1996 “Oneri di urbanizzazione e contributi concessori di cui agli artt. 5 e 6 della legge 28.1.1977 n.10 – modifica ed integrazione della deliberazione consiliare n.9 del 23.01.1986 e successive modifiche ed integrazioni”;
- D.C.C. n.113 del 07/11/2003 recante “Contributo di costruzione di cui all’art.16 del D.P.R. 06.06.2001 n.380 – modifica ed integrazione della deliberazione consiliare n.24 del 7.03.1996 e successive modificazioni ed integrazioni” con cui si determinava il contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione di cui agli artt. 82 e 83 della L.R. 61/85 e si modificava la precedente D.C.C. n.24 del 07/03/1996;
- D.C.C. n. 102 del 21/10/2004 (approvazione del Regolamento Edilizio Comunale) .
- D.G.C. n. 81 del 25/02/2005 (adeguamento tariffe oneri);
- D.G.C. n. 219 del 10/06/2005 (contributo aggiuntivo in caso di servitù di uso pubblico);
- D.C.C. n.16 del 08.05.2007 recante “Modifica del Regolamento Edilizio relativamente alla composizione, alla regolamentazione interna, alle competenze e alle attribuzioni della Commissione edilizia, e all’aggiunta di un nuovo titolo con nuovo articolo per contributo costo di costruzione e monetizzazione standard pubblico”, che ha aggiunto al Regolamento Edilizio Comunale il Titolo VII – “Contributo di costruzione e monetizzazione spazi pubblici” e l’art. 90 “Criteri e modalità di determinazione del contributo di costruzione, di corresponsione del contributo di monetizzazione degli spazi pubblici e attuazione artt. 19 e 21 delle N.T.A. del P.R.G.”;
- D.G.C. n. 346 del 19 dicembre 2008 (adeguamento costo di costruzione e tariffe monetizzazione standard);
- D.C.C. n.51 del 22 aprile 2009 (modifica degli artt. 13 e 15 del Regolamento Edilizio Comunale);
- D.C.C. n.72 del 03 ottobre 2013 (modifica degli artt. 5, 6, 7 e 8 del Regolamento Edilizio Comunale);
- D.C.C. n. 104 del 23 dicembre 2013 “Interpretazione autentica dell’articolo 90 del Regolamento Edilizio Comunale in merito ai criteri e alle modalità di determinazione del contributo di costruzione relativo ai parcheggi privati di attività commerciali e direzionali”;
- D.C.C. n. 55 del 22 luglio 2010 avente per oggetto l’atto di indirizzo per gli accordi pubblico-privato ai sensi dell’art.6 della L.R. 11/2004 e s.m.i nonchè l’allegato sub A) “Linee guida” della stessa Deliberazione che, al punto 2.9, prevede che la Giunta Comunale determini i criteri al fine di stabilire l’incremento di valore economico degli immobili interessati dalla proposta di accordo pubblico-privato e il conseguente contributo da corrispondere al Comune mediante cessione di aree, opere pubbliche, crediti edilizi o monetizzazione;
- D.G.C. n. 349 del 13 dicembre 2011, avente per oggetto “Definizione dei criteri economici per la verifica preventiva del rilevante interesse pubblico negli accordi pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004 e s.m.i.”, è stato approvato l’allegato sub A) della stessa, che definisce le modalità di calcolo del “tornaconto privato” e di quantificazione del “rilevante interesse pubblico”;
- D.G.C. n. 243 del 2 ottobre 2012, avente per oggetto “Integrazione dei criteri economici per la verifica preventiva del rilevante interesse pubblico di cui all’allegato sub A) della Delibera di G.C. n. 349 del 13 dicembre 2011 e Istituzione dei gruppi di lavoro per la valutazione del calcolo del tornaconto pubblico e per la predisposizione degli atti per gli Accordi pubblico-privato ex art. 6 LR 11/2004”, è stato introdotto un nuovo criterio di calcolo del “tornaconto privato” basato sulla modalità indicata dall’Agenzia del Territorio;
- D.G.C. n. 17 del 4 febbraio 2014 avente per oggetto la determinazione della quota del “tornaconto privato” da corrispondere al Comune basato sulla modalità di valutazioni di stima per il giudizio di congruità in ordine alle proposte di accordo pubblico- privato ex art. 6 indicata dall’Agenzia delle Entrate;

**Preso atto** che nell’ambito della disciplina edilizia sul contributo di costruzione contenuta nel Testo Unico dell’Edilizia DPR 380/2001, in particolare all’articolo 16, è stata inserita (per effetto delle modifiche/integrazioni operate dalla L.164 dell’11 novembre 2014) una nuova e ulteriore modalità di calcolo degli oneri di urbanizzazione e precisamente: all’art. 16, comma 4 del D.P.R. n.380/2001 è stata aggiunta la lettera d-ter) con cui si è espressamente previsto che nella definizione delle

tabelle parametriche, gli oneri di urbanizzazione sono determinati anche in relazione “*alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso. Tale maggior valore, calcolato dall’amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata e da quest’ultima versato al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l’interesse pubblico vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l’intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.*”;

**Richiamate** le disposizioni e gli obblighi di cui ai rispettivi commi 4-bis e 5 dell’art. 16 del DPR 380/2001, così come modificati dalla Legge n. 164/2014, che si riportano:

*“4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali.*

*5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis.”*

**Visto** la propria disciplina urbanistica ed in particolare l’art. 4 delle NTO del Piano degli Interventi, approvato con D.C.C. n. 9 del 01 marzo 2012, recante disposizioni generali sugli accordi pubblico-privati ai sensi della L.R.11/2004 e s.m.i.;

**Visto** il parere della Regione Veneto - Sezione Urbanistica prot. regionale n. 339328 del 20/08/2015 in relazione all’applicazione dell’art. 16 comma 4 del D.P.R. n.380/2001;

**Rilevata** che in relazione al predetto parere della Regione Veneto - Sezione Urbanistica sussiste l’equivalenza “per entità minima e criteri di determinazione del contributo perequativo” tra quanto stabilito con deliberazioni della Giunta Comunale ai fini della determinazione del “beneficio pubblico” negli accordi pubblici - privati e quanto previsto dal citato art. 16 comma 4 lettera d-ter) del DPR 380/2001;

**Ritenuto** che posso essere ricondotti alla fattispecie di cui all’art. 16 comma 4 lettera d-ter) del DPR 380/2001 tutti gli interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso previsti dalle normative vigenti, con particolari riferimento ai seguenti casi:

- permessi di costruire in deroga di cui all’art. 14 del DPR 380/01 (anch’esso modificato con L.164 dell’11 novembre 2014);
- interventi con procedure di Sportello Unico per l’Imprese di cui al D.P.R. 160/2010 ed artt. 3 e 4 della L.R.55/2012;

**Ritenuto** pertanto necessario estendere anche alla valutazione del “maggior valore”, di cui all’art. 16 comma 4 lettera d-ter) del DPR 380/2001, i vigenti criteri e modalità di calcolo del “tornaconto privato”, stabilite dalla Giunta Comunale per la verifica del rilevante interesse pubblico negli accordi pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004 e s.m.i., con proprie deliberazioni n. 349 del 13 dicembre 2011, n. 243 del 2 ottobre 2012, n. 17 del 4 febbraio 2014;

**Considerato** inoltre che per i soli casi di intervento di tipo industriale/artigianale o commerciale con procedure di Sportello Unico per l’Imprese di cui al D.P.R. 160/2010 ed artt. 3 e 4 della L.R.55/2012, ricadenti nelle zone improprie per funzioni agricole (tipo E) o per funzioni pubbliche (tipo F) ed aventi indice di utilizzazione fondiaria/territoriale generato dall’intervento superiore a 0,15 mq./mq., il “maggior valore” si possa determinare in maniera omogenea mediante una specifica metodologia di calcolo di tipo parametrico, basata sulla differenza tra il valore di mercato del fabbricato da realizzare tramite il progetto in deroga o variante e il suo costo;

Considerato inoltre che per la particolarità tecnico-valutativa della questione che qui si rileva, si rende opportuno demandare alla Giunta Comunale l'eventuale predisposizione di ulteriori modalità di calcolo o criteri di determinazione del "maggior valore", per una più specifica valutazione del "contributo straordinario" nelle vari fattispecie di intervento riconducibili all'art. 16, comma 4 lettera d-ter) del D.P.R. n.380/2001;

**Rilevato che:**

- risulta necessario procedere all'integrazione dell'art. 90 del Regolamento edilizio Comunale sulla base della L.164/2014, in quanto occorre determinare, in relazione all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, anche il Contributo Straordinario introdotto ai sensi dell'art. 16 comma 4 lettera d-ter del D.P.R. n.380/2001, quale valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso;
- dovranno essere ricondotti alla fattispecie in esame tutti i casi di interventi con procedura di permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 14 del DPR 380/01 e con procedure di Sportello Unico per l'Imprese di cui al D.P.R. 160/2010 ed artt. 3 e 4 della L.R.55/2012;

**Ritenuto di:**

- porre a carico del proponente l'intervento come "contributo straordinario" la quota minima del 50% del suddetto "maggior valore" generato dall'intervento, in analogia e parità di trattamento a quanto già stabilito per la determinazione del "beneficio pubblico" negli accordi pubblico-privato di cui all'art. 6 della L.R.11/2004;
- di integrare l'art. 90 del Regolamento Edilizio Comunale come segue:

*"VII - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART.16, COMMA 4, LETTERA D-TER, DEL D.P.R. n.380/2001".*

*L'art. 16 comma 4 lett.D-ter del D.P.R. 380/2001, introduce, ai fini del calcolo dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, il parametro relativo alla valutazione del "maggior valore" generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso.*

*Il contributo straordinario, posto a carico del proponente l'intervento, dovrà essere pari alla quota del 50% del "maggior valore" generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso.*

*Sono da ricondurre alla fattispecie in esame tutti i casi di intervento con procedura di permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 14 del DPR 380/01 e con procedure di Sportello Unico per l'Imprese di cui al D.P.R. 160/2010 ed artt. 3 e 4 della L.R.55/2012.*

*La parte privata proponente eroga al comune il contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, sotto forma di:*

*a. versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale;*

*b. opere pubbliche.*

*Per i casi di intervento di tipo industriale/artigianale o commerciale con procedure di Sportello Unico per l'Imprese di cui al D.P.R. 160/2010 ed artt. 3 e 4 della L.R.55/2012, ricadenti nelle zone improprie per funzioni agricole (tipo E) o per funzioni pubbliche (tipo F) ed aventi indice di utilizzazione fondiaria/territoriale generato dall'intervento superiore a 0,15 mq/mq, il "maggior valore" viene calcolato in maniera omogenea con modalità di calcolo parametrizzata, basata sulla differenza tra il valore di mercato del fabbricato da realizzare tramite il progetto in deroga o variante e il suo costo, come da tabella denominata SCHEMA C) i cui valori saranno stabiliti con successiva deliberazione della Giunta Comunale.*

*Nei casi non contemplati nella tabella denominata SCHEMA C), per la valutazione del "maggior valore" sono applicate le modalità di calcolo del "tornaconto privato" previste per le procedure di accordi pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 e s.m.i., stabilite da specifica deliberazione di Giunta Comunale.*

*In ogni caso potrà essere acquisito su iniziativa del proponente il giudizio di congruità della valutazione del "maggior valore" da parte dell'Agenzia delle Entrate."*

- di integrare l'art. 90 del Regolamento Edilizio Comunale con l'allegata tabella parametrica denominata "SCHEMA C");

**Precisato** infine che in base al dettato normativo il maggior valore in argomento è erogato al Comune sotto forma di contributo straordinario e vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

Tutto ciò premesso,

Visto il D.M. 10/05/1977 n.801;

Visto il D.P.R. n.380/2001;

Vista la L. n.164/2014;

Vista la L.R. n.61/1985;

Vista la L.R. n.11/2004;

Visto il Regolamento Edilizio Comunale;

Uditi gli interventi di cui alla discussione:

#### **Assessore Linda MUNARI**

Grazie Presidente. Con questa delibera andiamo ad approvare l'assorbimento all'interno del regolamento edilizio comunale di una norma di legge nazionale.

Si tratta di una modifica effettuata con il decreto Sblocca Italia, tale decreto-legge poi convertito in legge, cosiddetto Sblocca Italia nr 164 dell'11.11.2014, che è andato a toccare diversi temi molto variegati tra di loro, tra i quali anche la disciplina in ambito edilizio, ovverossia, il Testo Unico dell'edilizia, dpr 380/2001.

In particolare, le modifiche apportate dallo Sblocca Italia al Testo Unico edilizio riguardano l'art. 16, che è quello che inerisce la corresponsione di contributi di costruzione, quindi, oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

Do lettura rapidamente di quello che la norma statale chiede, che il Testo Unico dell'edilizia assorba. Dice che, introduce una nuova ulteriore modalità di calcolo degli oneri di urbanizzazione e si prevede che essi siano determinati in relazione alla valutazione del maggior valore generato dagli interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso.

Tale maggior valore è calcolato dall'Amministrazione Comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50% tra il Comune e la parte privata e da quest'ultimo ha versato al Comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico vincolato al specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento.

Cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale e sociale od opere pubbliche.

Quindi, quello che si dice l'innovazione di questa norma è: nel momento in cui andiamo ad attuare un intervento in deroga allo strumento urbanistico comunale, in quel momento è necessario che sia corrisposto, oltre alla normale quota del contributo di costruzione, che conosciamo bene, un contributo straordinario da calcolare mediante sistemi non meglio specificati, che sono un po' l'oggetto della deliberazione di stasera, è quello che ci ha portato via un po' più tempo nel confezionamento della delibera.

Per quanto ci riguarda, abbiamo approfondito alcuni aspetti di questa norma, che era rimasta un po' fumosa, nebulosa un po' della sua formulazione, un po' perché i Comuni si stanno man mano adeguando e la stanno applicando, però non è stato fatto un'operazione massiva da subito.

Quindi, quello che è stato appurato in questi mesi, ricordo che questa delibera era già stata posta all'attenzione di questo Consiglio Comunale ma poi la cosa era stata ritirata per ulteriori valutazioni, di fatto, qui andiamo ad approvare un testo che nella sostanza è identico a quello già esaminato, però con qualche approfondimento in più che ha corroborato l'esposizione già esposta risposto allora.

Si è approfondita la tipologia degli interventi che possono essere sottoposti, che sono sottoposti a questa

normativa, quindi interventi in deroga, ci riferiamo sempre alla parte edilizia, quindi il permesso di costruire in deroga di cui all'art. 14 del dpr 380/2001 e interventi con procedure di sportello unico, il famoso SUAP, che ormai conosciamo bene, di cui al d.p.r. 160/2010.

Insieme alla modifica dell'art. 90 del regolamento si approva anche la modalità di calcolo per la determinazione di questo maggior valore. Modalità di calcolo che è stato deciso di ricondurre a una tabella parametrica. Tabella parametrica che ottiene dei risultati specifici. C'è un motivo ben preciso per cui si è deciso di ricorrere a questo tipo di soluzione, cioè partire da fonti certe tabellate, rendere più agevole il calcolo da parte degli uffici e garantire soprattutto imparzialità di trattamento.

Il contenuto della delibera e della costruzione della tabella è stata fatta discussione nelle ultime due Commissioni territorio, in particolare nell'ultima sono state mostrate ai Consiglieri partecipanti delle applicazioni pratiche nella tabella che andiamo ad approvare stasera.

## **PRESIDENTE**

Grazie, anche per la sintesi. Prego Consigliere Marin.

### **Consigliere Roberto MARIN – Impegno per Bassano**

Non nutro ancora dubbi sulla vicenda che andiamo a deliberare questa sera. Nutro dei dubbi perché premesso che ieri sera abbiamo visto delle simulazioni, ne abbiamo riparlatto, oggi devo dire ho fatto delle nuove ricerche dal punto di vista legislativo e ho un po' scambiato con qualcuno che le mani in pasta rispetto alla questione dell'applicazione della norma.

E ci sono almeno due aspetti: uno normativo legato proprio all'applicazione della norma, e uno proprio anche al metodo del calcolo del contributo.

Ieri sera qualche osservazione in merito è emersa e forse è meglio farla evidenziare anche qui, in Consiglio.

Intanto, ho visto che appoggiamo tutta la proposta di delibera su un parere, o meglio, una lettera che manda alla Regione, perché non ha il parere. Perché lo precisa, il presente parere è elaborato esclusivamente nell'ambito dei rapporti di collaborazione tra enti, e non costituisce in alcun modo interpretazione vincolante delle norme in esame.

E già qui, innanzitutto parte la problematica. Però, lo voglio dire magari mi fate convinto che è diverso. E anche perché, leggendo la lettera a parere della Regione, non vincolante, ho visto anche che su alcune cose che avete chiesto, la Regione si è guardata bene a rispondere.

Ad esempio, sull'ultimo punto, se la Regione del Veneto ritiene che per alcuni degli interventi sopra richiamati, si è ad appellarsi a quanto disposto proprio dal 16, comma 4/bis. Cioè, il fatto che sono fatte salve quanto ha di fatto regolato il Comune o la Regione. E su questo, che è uno degli aspetti importanti, la Regione non ha detto niente.

E allora, facendo una piccola ricerca, ad esempio, mi dicono che, l'ANCI Piemonte ha fatto una richiesta all'ANCI Nazionale, proprio con riferimento alla normativa del 16, quarto comma. E l'ANCI Nazionale, che non mi pare sia il passport qui dietro, risponde: l'art. 16, comma 4, prevede che l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, sia stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base delle tabelle parametriche, determinate dalla Regione. Per tale ragione, se il Comune non abbia adottato una deliberazione circa l'incidenza degli oneri e la Regione non abbia disciplinato la materia, si ritiene non possa essere richiesta alcuna contribuzione aggiuntiva.

Inoltre, hanno chiesto le tempistiche e, di fatto, anno riferimento alle tempistiche di ogni cinque anni, quando ogni cinque anni i Comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali in relazione ai riscontri e ai prevedibili costi, eccetera.

Ed inoltre, sempre l'ANCI, dice, sono e riconferma, fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali.

Detto questo, a questo punto, noi sappiamo che sopra la norma viaggia un parere di illegittimità costituzionale. Non l'ha fatto solo il Veneto il ricorso, ma sono sei Regioni. E sappiamo, mi sono informato, che tecnicamente, dovrebbe uscire nel mese di aprile, massimo maggio, la sentenza del Consiglio di Stato in merito. Almeno così mi riferiscono da fonti vicino alla Regione.

Però, io comprendo da un punto di vista il fatto che ci siano delle pratiche urbanistiche ferme per questa situazione. Poi, non posso mica non prendere atto della situazione. Però, mi hanno sempre detto, e la normativa sugli enti locali lo insegna, che la fretta è cattiva consigliera.

E, da questo punto di vista, questa presa di posizione che facciamo con questa delibera, è in palese

contrasto con quanto va ad esempio anche la nostra Regione a richiamare nel ricorso che fa al Consiglio di Stato.

Perché, uno dei paletti che discute la Regione del Veneto, ma come lo fa per altre Regioni, come di fatto emerge anche da una serie di altre prese di posizioni in merito a questa norma, è che precisa: una volta determinato il maggior valore, la disposizione nulla dice in ordine alla ripartizione tra il Comune e il privato. Essa, infatti, afferma che tale maggior valore, calcolato dall'Amministrazione Comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50% tra il Comune e la parte privata. Ma così stabilendo, implica che dopo aver individuato il maggior valore, dovrà essere definito una parte di esso, non inferiore al 50%, e questo 50% dovrà essere suddiviso tra il Comune e il privato. Questo è il ricorso in Consiglio di Stato.

Noi, in questo momento, invece, diciamo qual è il maggior valore e il 50% lo chiediamo a chi presenta la pratica.

Quindi, da questo punto di vista, noi stiamo approvando una proposta di delibera che in qualche maniera, su cui viaggia proprio in questo senso un ricorso in Consiglio di Stato, che è proposto da ben sei Regioni.

E poi, potremmo anche fare un ragionamento per sintesi, rispetto a quanto mi ero preparato e scritto, su un'altra valutazione.

Premesso che da quello che colgo si dice che sono due gli interventi a cui sono soggetti questi contributi straordinari, qualcuno dice che si fa solo riferimento al SUAP, ma se non conosco bene la cosa, mi fermo su questo. Certo che, ad esempio, faccio un ragionamento invece diverso e dico: abbiamo visto le ipotesi proprio di ieri, se in qualche maniera posso anche giustificare la possibilità di un trattamento di una richiesta di un contributo straordinario per il nuovo, il fatto che andiamo a penalizzare in qualche maniera gli ampliamenti, secondo me è controproducente. E cerco di darvi la giustificazione e la logica di questo.

Se, in qualche maniera, può stare in piedi non il 50% come mi proponete voi, ma può stare in piedi una richiesta in qualche maniera più alta per il nuovo, per una nuova costruzione, non sta in piedi assolutamente l'ampliamento.

Ma perché? Ma perché è controproducente, in qualche maniera, va contro senso a quello che ci siamo detti più volte qua dentro, in Commissione, rispetto al fatto di agevolare le aziende che intendono ampliare e quindi proporre altri posti di lavoro. E che propongono l'ampliamento rispetto ad una nuova costruzione.

Ma perché, l'ampliamento va verso quel fatto, a quella filosofia urbanistica, che portate anche voi nel programma come Amministrazione, di riqualificazione l'esistente rispetto al nuovo. Ma che sono d'accordo anche io.

E allora, perché alle esigenze di cassa, su cui si potrebbe fare tutta un'altra riflessione, non portiamo avanti invece le esigenze delle aziende, che ampliano, riqualificano l'esistente?

Come possiamo tartassare da questo punto di vista le aziende? Ed ecco il fatto che anche ieri in Commissione era emerso. E mi aspettavo, onestamente, una mezza proposta, un emendamento o qualcosa del genere. Fatemi vedere qualcosa, nel senso che, cerco di portare questa mia teoria, del fatto di non penalizzare gli ampliamenti. Mi fermo qua, intanto.

## **PRESIDENTE**

Prego Consigliere Zonta.

### **Consigliere Andrea ZONTA – Bassano Congiunta**

Magari, in qualche modo ripercorro anche alcuni passaggi fatti dal Consigliere Marin, rimango perplesso da questa decisione dell'Amministrazione Comunale, di porre in atto questa delibera, senza tener presenti alcuni aspetti che, magari, con passaggi successivi, sia a parere dei Consigli di Stato che poi anche ad interpretazioni della Regione, potevano dare un significato un po' più preciso della questione.

In particolare, con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lett. d/ter del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali.

Nel caso di mancata definizione delle tabelle, cita sempre la norma, da parte della Regione, fino alla definizione delle tabelle stesse, cosa che in questo momento in Regione Veneto non risulta ci siano, i Comuni provvedono, in via provvisoria, non sono obbligati a farlo, con deliberazione del Consiglio Comunale, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal 4/bis: ogni cinque anni, non ripeto quello che è stato già detto prima, c'è il rinnovo in base a dei criteri, aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità a relative disposizioni regionali, che anche in questo caso mi sembra che in questo momento non esistano.

La contraddittorietà della norma, rispetto agli interventi legislativi statali e regionali, di promozione del mercato immobiliare.

Con gli interventi del piano casa del decreto Cresci Italia, il legislatore sia statale che regionale, ha avviato un processo di superamento del modello di pianificazione tradizionale, non più adeguato alle dinamiche dei tempi, cercando di rilanciare il settore immobiliare, anche attraverso l'introduzione di premialità volumetriche, incentivi con riduzione del contributo di costruzione, forme di flessibilità delle previsioni urbanistiche, con estensione dell'area dei permessi in deroga.

La disposizione dell'art. 16, comma 4., lett. d/ter, penalizza l'attività edilizia in deroga, rispetto a previsioni urbanistiche talora vecchie di decenni, penalizzando l'iniziativa privata.

La norma sembra voler assoggettare a tributo ex ante, un maggior valore virtuale, unilaterale, determinato dall'autorità, aggravando il rischio di impresa.

Ecco, prima il Consigliere Marin citava degli ampliamenti. Per fortuna c'è il piano casa, che prima di andare a chiedere una variante, il 30% di 5000 m sono 1500 metri quadri, applico il piano casa finché c'è, magari non pago il contributo al Comune.

La Regione Veneto, nel gennaio già detto, ha presentato davanti alla Corte Costituzionale la norma, ha impugnato questo articolo di legge. Chiaramente, non ha carattere sospensivo, però esistono comunque delle censure.

Sulla determinazione autoritativa e non per accordo del contributo in contrasto con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sull'amplissima discrezionalità amministrativa lasciata ai Comuni nel fissare i criteri di ripartizione del contributo fra privato e Comune, da zero a 50 sul 50% del valore atteso, sulla prevalenza di un interesse pubblico finanziario, sull'interesse pubblico urbanistico, come base di legittimazione di varianti in deroghe urbanistiche.

Ci sono alcune domande: nel caso di SUAP in variante allo strumento urbanistico ex art. 8, dpr 160, si applica il contributo straordinario? Queste sono domande che ci sono fior di giuristi che si stanno ancora chiedendo.

In analogia agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, è possibile scomputare il contributo straordinario a fronte della realizzazione di opere o servizi? Forse, questo probabilmente è citato nella delibera del Consiglio. Forse, solo nel caso di accordo pubblico/privato, perché poi, come vengono gestite queste opere.

Può esistere il contributo straordinario al di fuori di un accordo pubblico/privato? E nel caso, in quale momento avviene il versamento di tale contributo, al momento della variante o al momento dell'intervento edilizio?

Il 50% del maggior valore va suddiviso tra l'investitore e il Comune, con la conseguenza che al Comune spetta il 25%, perché l'interpretazione al 50 non è ancora chiara.

Il cambio di destinazione d'uso è quello derivante da una variante urbanistica oppure il contributo si applica anche quando il PRG già prevedeva la possibilità di effettuare il cambio di destinazione d'uso? Bisogna aspettare una tabella parametrica regionale, e via dicendo.

Se il piano degli interventi vigente stabilisce che il contributo straordinario corrisponda ad una quota percentuale dell'incremento di valore prodotto dalla decisione urbanistica da fissare con apposita deliberazione consiliare, o demandata da un accordo pubblico/privato, la determinazione del contributo perequativo, senza fissare percentuali, è fatta salva dal comma 4/bis?

Il Consiglio Comunale può stabilire una percentuale inferiore al 50% del maggior valore dell'intervento? Sussiste un'ipotesi di responsabilità erariale in capo agli amministratori che abbiano concorso all'adozione di una delibera che stabilisce una quota di partecipazione diversa, al 505?

Queste sono tutte domande, io ho letto, chiaramente non sono tutte mie queste riflessioni, perché non ne ho né la capacità e tantomeno la possibilità di entrare in termini così specialistici. Ma sono riflessioni, questo è un intervento fatto in Regione Veneto in ambito regionale Veneto a fine del 2015, per cui qualche mese fa, ma a queste cose che vi ho detto, a me personalmente, mettono parecchi dubbi tecnici e anche applicativi.

Allora, la domanda che faccio, l'ho fatta anche ieri sera: non si poteva aspettare maggiori ragguagli e maggiori dettagli? Credo, che la questione delle pratiche ferme, probabilmente, sia una questione che si poteva risolvere in modo diverso. Ci sono degli strumenti in tal senso, sui quali non occorre in modo così veloce, scomodare questo articolo del Testo Unico dell'edilizia.

Tanto più, che negli esempi di ieri sera, l'ho detto ieri sera e lo ribadisco stasera, il primo esempio in modo particolare, ai calcoli finali, esiste la percezione da parte del privato che fa l'intervento, anzi, non è una percezione, è una realtà, che il contributo straordinario è maggiore degli oneri di urbanizzazione.

Cioè, io se faccio il privato, è come se mi dicessero: mi hai messo una gabella sulla gabella. Se, magari, fosse il contrario, dal punto di vista dell'approccio sarebbe cosa migliore.

Poi, ho dei forti dubbi sulla tabella che mi presentate. Perché la tabella parte da, ed è questo molto



probabilmente il motivo per cui il costo straordinario è maggiore degli oneri, parte dai cosiddetti *costi di vendita OIM*.

Allora, voi ben mi direte: ma è l'unico strumento *super partes* che l'Amministrazione pubblica possiede. Questo è vero. Allora, o gli strumenti *super partes* vengono aggiornati, o comunque siamo fuori dal mercato. E se siamo fuori dal mercato, ritorniamo alle riflessioni che ho fatto prima, o che ho letto prima, sulle quali questo tipo di intervento, questo tipo di legge e questa delibera del Consiglio Comunale, non va sicuramente nella direzione degli strumenti urbanistici regionali e statali, citati prima, piano casa e adesso mi sfugge quello statale, che invece danno maggiore flessibilità a quello che è, senza far pagare oneri, perché il piano casa regionale addirittura scomputa oneri, all'investitore privato.

Qui mi fermo. Posso capire, ripeto, pur nella bontà dello spirito normativo, perché è chiaro che l'esempio, prima ho visto ieri sera, al di là della differenza dei costi, portava un terreno che era perfettamente non utilizzabile dal punto di vista urbanistico, ad un terreno utilizzabile.

È giusto che quando uno ha un vantaggio, collabori anche per il bene della comunità.

Non lo trovo difficilmente applicabile, anche in ambito SUAP, su altri tipi di intervento. Grazie.

## **PRESIDENTE**

Grazie. Prego Consigliere Reginato.

### **Consigliere Giovanni REGINATO – Partito Democratico**

Solo poche considerazioni, anche in base alle affermazioni che sono giunte dai banchi dell'opposizione. Ho sentito parlare di fretta, di perplessità e vari altri concetti.

Intanto, la delibera è stata presentata già una volta in Consiglio Comunale e rinviata due volte in Commissione. Quindi, mi pare che le riflessioni... A me risultava una volta in Consiglio e due in Commissione.

Comunque, al di là di questo, mi pare che si sia riflettuto parecchio su questa delibera.

Sì, il ricorso al Consiglio di Stato. Adesso, chiaramente, i pareri giuridici li lascio agli esperti, agli esperti, che credo abbondino in questa nostra Italia.

Ho sentito parlare di altri concetti che riguardano l'ampliamento, confermiamo l'inclinazione e la predisposizione, l'intenzione di favorire comunque sempre gli ampliamenti al di là di questo aspetto di questa norma, che nell'art. 90 viene descritta, di ampliamento nell'ambito del concetto di riqualificare l'esistente.

Poi abbiamo il pronunciamento della Regione, che mi pare che suffraghi, sostanzialmente, le richieste di questa Amministrazione.

Su questo punto all'ordine del giorno mi richiamo anche alla delibera, perché in essa viene ripercorsa anche la storia normativa che andiamo ora a integrare con questa delibera stessa.

Viene coperto un arco temporale di almeno 18 anni da quando si cominciò a parlare di questi contributi che il Comune riceve in base alle costruzioni, oneri di urbanizzazione, contributo di costruzione e tutto questo scritto in regolamenti edilizi comunali, e quanto altro.

Il discorso della normativa, noi abbiamo una normativa anche statale che ci porta a fare questo passaggio e mi riferisco in particolar modo al dpr 380/2001, in cui si scrive testualmente che all'art. 16, comma 4, con cui si è espressamente previsto che nella definizione delle tabelle parametriche gli oneri di urbanizzazione sono determinati anche in relazione alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili, in variante urbanistica, in deroga o in cambio di destinazione d'uso.

Tale valore va suddiviso in misura non inferiore al 50% tra il Comune e la parte privata, sottoforma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, vincolato.

Quindi, abbiamo il concetto di interesse pubblico. Se non c'è l'interesse pubblico, è chiaro che non si procede.

Quindi, noi approveremo questa delibera, anche perché c'è il contributo che comunque deve arrivare al Comune sottoforma di denaro, che serve ed è descritto bene nella delibera, per l'ambito territoriale, relativo alla sede in cui viene chiesto l'intervento. Quindi, dove si lavora, dove viene chiesto l'intervento, là vengono reinvestiti i fondi relativi, oppure in opere pubbliche. Quindi, il vantaggio del pubblico è del tutto evidente.

Per quanto riguarda l'ambito, veniva già ricordato anche dall'Assessore, che ci riferiamo alle varianti, ad alcuni tipi di varianti, e alle pratiche SUAP, che abbiano l'utilizzazione fondiaria generata dall'intervento superiore a 0,15 metri quadri su metro quadro. Il plusvalore, quindi, viene calcolato in maniera omogenea, in base alle tabelle che si ricordavano poco fa e che non hanno la caratteristica della discrezionalità. Cioè, sono tabelle che sono fisse e hanno parametri fissi.

Il fatto che noi facciamo questo passaggio, è anche rafforzato dal fatto che molti altri Comuni in Veneto hanno fatto questo passaggio e hanno approvato questa normativa. Per esempio, cito il caso di Piene, che è un Comune più piccolo ma paragonabile comunque al nostro, e si applica il 50% del plusvalore.

Ora, è chiaro che noi possiamo anche condividere le perplessità e le preoccupazioni che portano ad aumentare il contributo che il privato che vuole costruire deve pagare. È chiaro che sappiamo anche noi che l'economia è ferma e che c'è una crisi economica che non si sta risolvendo, però stiamo anche applicando il minimo di legge. Cioè, il minimo di legge al 50%, questo è scritto nella normativa. E questo noi applichiamo.

Quindi, credo che le riflessioni siano state fatte, tutto è perfettibile, ma penso che stasera facciamo un passaggio che è sostanzialmente stato non dico obbligato, ma abbastanza e sufficientemente riflettuto.

## **PRESIDENTE**

Prego Consigliere Scotton.

### **Consigliere Mariano SCOTTON – Forza Italia**

Io non sono ovviamente un tecnico, però, nelle varie Commissioni ho sentito tutte queste perplessità ripetute anche questa sera. E faccio un discorso non di tipo tecnico, ma di tipo generale: ma vi sembra normale, che ci arrivano delle leggi che non si riesce a decifrare? EE vi sembra normale che sei Regioni non sappiano che pesci pigliare e, addirittura, ad una nostra richiesta alla nostra Regione, questi si esprimono in modo cavilloso, per cui non si esprimono affatto e demandano tutto quanto a noi?

Ora, noi siamo obbligati a fare questa delibera? Questo è il primo punto. Se non siamo obbligati, facciamo a meno di farla.

Il settore costruzioni, l'ha detto anche il Consigliere Giovanni Reginato, è in forte difficoltà. Nel momento in cui è già stato penalizzato a sufficienza con le varie tassazioni eccetera, se continuiamo a creare delle difficoltà con oneri eccetera, è chiaro che la gente costruisce meno e quindi le aziende ovviamente costruiscono meno.

Sappiamo benissimo che poi l'indotto della casa, delle costruzioni è quello che porta poi anche ad altre aziende dei vari settori merceologici, poi anche ad una crescita. Nel momento in cui si blocca la casa, si bloccano un sacco di attività.

Io chiedo invece e l'ho chiesto anche in Commissione, che dovrebbe essere l'ANCI che di fronte e quindi l'ultima ruota del carro purtroppo a livello di scala dovrebbe finalmente prendere forza e chiedere a chi ha fatto questa legge perché fa queste cose.

E quindi, invito anche il nostro signor Sindaco, visto che a livello di comprensorio credo siamo il Comune più forte e più importante, di fare delle iniziative per creare anche un nucleo per combattere questa burocrazia cavillosa che crea solamente problemi soprattutto ai Comuni, ai Sindaci e ai Consigli Comunali.

Quindi, la domanda è: siamo obbligati a farlo o no? Visto che tutti hanno perplessità, che le Regioni non danno delle risposte, che sei Regioni chiedono cosa devono fare, che la legge mi pare di averlo capito, non è assolutamente chiara come dobbiamo comportarci, perché noi dobbiamo addentrarci in una situazione così cavillosa, dove già dal vertice ci creano delle difficoltà? Grazie.

## **PRESIDENTE**

Grazie. Prego Assessore.

### **Assessore Linda MUNARI**

Grazie Presidente. Innanzitutto esprimo un po' di rammarico. Nel senso che, abbiamo rinviato una volta questa discussione e va bene, per approfondire meglio. Ne abbiamo parlato in due Commissioni la settimana scorsa e questa e gli argomenti portati stasera sono fuori dal cappello. Non sono stati discussi in Commissione. Mi dispiace. Nel senso che, tutti i testi che ha detto il Consigliere Marin prima, ieri, l'altra volta. Mi sembra il ruolo della Commissione proprio quello di discutere queste perplessità, se è possibile rispondere, se c'è qualche elemento di criticità approfondire.

Per cui, credo che abbiamo sempre lavorato bene e mi piacerebbe continuare a lavorare nello stesso modo.

Poi, per quanto riguarda la questione, dobbiamo applicare chiede il Consigliere Scotton. Credo ricordate tutti molto, molto, molto bene che qualche anno fa ci si è posti la domanda: ma questo costo di costruzione, che una norma statale stabilisce al 5%, che il Comune di Bassano applica al 2%, dobbiamo per forza andare ad alzarlo? Dobbiamo per forza gravare ancora o no?

Allora, all'epoca si decise di lasciar perdere. Poi le cose andarono avanti, perché si lasciò perdere? Perché

non c'erano delle tabelle parametriche della Regione. Ma faccio delle valutazioni sostanziali, non sto facendo polemica. Sto solo ricordando quello che è successo.

In assenza di una valutazione della Regione, si è detto che il Comune continua ad applicare questo 2%. Poi, anni dopo, si sveglia un Tribunale che dice: no, c'era una norma statale, quella la norma statale andava applicata in un certo modo, voi non l'avete fatto, siete obbligati adesso, pena il danno erariale, quindi una cosa che poi si ripercuote sulle spalle di tutti, a chiedere a tot cittadini che avevano fatto qualsiasi tipo di intervento, di versare un contributo che dovevano versare 10 anni prima.

Quindi, l'operazione che si sta compiendo adesso è antipatica, è forzosa, a nessuno piace però questo è quello che è capitato quando si è deciso di non adeguarsi ad una norma statale.

Qui stiamo parlando di una norma statale, ricordo questo. Quindi, non piace a nessuno fare cassa, però credo di dover sottolineare altri due fatti, altri due aspetti rispetto a quello che è stato detto, perché è stato detto molto e trovo anche molto di impreciso.

Rispetto a questa cosa, credo che, dato che la Regione del Veneto ha sollevato il dubbio costituzionale al Consiglio di Stato, non è che il Consiglio di Stato decide a maggio. Il Consiglio di Stato a maggio decide se sollevare la questione di costituzionalità presso la Corte Costituzionale. Perché, ovviamente, è solo la Corte che decide sulla costituzionalità di una norma statale.

Per cui, credo che non possiamo fare previsioni circa quando si esprimerà la Corte. Questo cosa significa? Significa che potremo stare qui ad attendere, magari un anno, un anno e mezzo che la Corte si esprima, nel frattempo non applichiamo, tra un anno e mezzo la Corte dice che aveva ragione il legislatore statale, andate a chiedere tutto quello che non avete chiesto fino adesso.

Poi, un altro punto che magari non è chiaro a nessuno, non è che la norma statale parte e decide: da domani chiediamo questa cosa, per fare qualcosa di contrario rispetto a quello che è stato fatto prima.

La norma statale nasce da una volontà ben precisa, cioè quella di limitare l'applicazione scriteriata che tutti i Comuni, anche questo, mi dispiace dirlo ma è quello che è successo, ha fatto dell'accordo pubblico/privato. Perché, di fatto, succedeva questo. Siccome noi stiamo andando a chiedere un contributo straordinario a interventi che ricordo sono in deroga agli strumenti comunali, cioè non sono cose che lo strumento prevede, stiamo parlando di ampliamenti in zona agricola, in deroga.

Quindi, prima, per permettere queste cose si passava attraverso lo strumento dell'accordo pubblico/privato e non era lo strumento adatto. Se ne facevano applicazioni assolutamente variegata. Per cui, lo Stato a un certo punto ha deciso di normarle e codificarle.

Anche in questo Comune sono state fatte applicazioni molto variegata e si chiedeva un contributo per sportello unico attività produttive che non si era titolati a chiedere, perché la norma non lo prevede, e veniva calcolato in maniera assolutamente soggettiva. Ieri sera in Commissione, ricordo bene, qualcuno ha parlato di contribuzione spontanea e ci sono stati dei sorrisi che si sono levati da parte dei Commissari, perché quale privato fa una contribuzione, una donazione spontanea al Comune, oltre a prendersi l'onere di ampliare la sua attività, quindi spendendo e pagando già il costo di costruzione e pagando già gli oneri di urbanizzazione? Chiaramente, nessuno.

Ma, queste cose sono frutto di un'incertezza normativa, una mancanza di appiglio che alla fine si è fatta sentire e ha costretto, ha più che altro smosso, ha spronato il legislatore statale a emanare una norma di questo genere.

Per cui, non sarei così certa che questa cosa vada contro al modo in cui si stanno muovendo le cose. Non sarei così certa dell'esito della discussione in Corte Costituzionale rispetto a quella norma, proprio per il motivo per cui è nata.

## **PRESIDENTE**

Grazie. Prego Consigliere Marin

### **Consigliere Roberto MARIN – Impegno per Bassano**

Per dovere di cronaca, Assessore, nessuno intento ostacolativo rispetto a questo. Il 16 marzo mi sono fatto sostituire perché ogni tanto lavoro. Ieri sera abbiamo trattato soprattutto la questione della tabella applicativa e mi pare che le osservazioni che ho riportato questa sera sono in linea con quanto detto ieri sera.

Le devo dire, che mi sono applicato sulla questione di oggi e quindi oggi ho trovato un po' la questione. Quindi, nessuno intervento ostacolativo.

Ho fatto le mie riflessioni e ritorno anche sul fatto proprio del ricorso al Consiglio di Stato, dicendo che, se si ricorda, nel caldo mese di luglio, qui sono venuto o forse anche prima, ma comunque non voglio, con la sentenza del Consiglio di Stato, con riferimento al ricorso fatto dal Comune di Roma, sul contributo

perequativo e la posizione dell' ANCI eccetera.

Quindi, c'è già una sentenza della Corte Costituzionale rispetto a quanto aveva fatto il Comune di Roma su una cosa analoga. Quindi, c'è già un percorso tracciato. C'è un grosso dubbio.

Accolgo con favore anche le sue osservazioni, che ha portato, però ha scelto di portare avanti la delibera. Devo dire, che ci sono anche i mezzi e gli strumenti eventualmente rispetto a un errore del passato, all'incertezza normativa di oggi, ci possono essere degli interventi, delle forme di garanzia, dei cuscinetti, nel dire: signori, questa è la pratica, c'è questo problema. Questo sarebbe il contributo dovuto. Aspettiamo chiarimenti normativi. Oppure, sul nuovo, perché si poteva passare allora con l'art. 6, faccio un ragionamento sul nuovo.

Come, ad esempio, invece, ritorno sul fatto, ma mi fermo, sulla questione dell'ampliamento, molto probabilmente, da questo punto di vista, la norma che viene proposta, che la norma nazionale propone, penso sia il caso di prendere in considerazione e poter intervenire, riducendo sicuramente la richiesta, perché così non va. Così la proposta non va.

## **PRESIDENTE**

Prego Consigliere Zonta.

### **Consigliere Andrea ZONTA – Bassano Congiunta**

Grazie. Solo per precisare anche io due cose: la prima, è vero, è stata già discussa due volte in Commissione, ma il 16 io non c'ero, ieri sera sono stati discussi degli esempi. Ho capito, ma se uno non c'è, se non le può dire in Commissione, le dirà in Consiglio Comunale le cose.

Ho letto delle riflessioni in parte mie e in parte accolte da alcuni interventi, che sono riflessioni che pongono e ponevano e pongono delle domande.

Allora, ripeto, se esperti si pongono delle domande, me le pongo anche io, che sono un semplice Consigliere Comunale. E, a riguardo di questo, l'ho detto prima, è corretto che ci sia la contribuzione da parte di chi gode dei favori rispetto alle previsioni urbanistiche in essere, dico anche che ci sono delle situazioni che secondo me escono fuori. Perché quando si fa poi una delibera o stabiliscono delle regole, prendono dentro un po' tutto.

Allora, mi chiedo, per esempio, c'è ancora, mi pare non ci sia un'interpretazione autentica su quello che il legislatore voleva dire Commissione 50%, l'ho letto anche prima, allora mi chiedo se è così necessario, o si poteva andare, pur facendo la delibera di questa sera, su una questione di difensiva.

Perché, ripeto, i numeri purtroppo vengono fuori anche da conteggi, l'abbiamo visto ieri sera, che partono da costi di vendita degli immobili, i famosi OIM dell'Agenzia delle Entrate, che sono fuori dal mercato. Sono completamente fuori mercato.

Sulla questione del 5% o 2%, Assessore, io non metto in dubbio la norma dello Stato, a un certo punto quando viene dichiarata legittima non debba essere applicata. Quello che trovo blaffemo, ma l'ho detto in tempi non sospetti, anche quando ero Assessore, è che si vada retroattivamente nel tempo a chiedere i soldi alle persone. Questo, solo lo Stato lo fa in Italia.

Nessun privato può godere di questo merito. E credo, che questo Stato, se vuole emanciparsi, anche su questo debba cambiare linea.

Perché, se un Consiglio di Stato o una Corte Costituzionale ci mette 10 anni per stabilire cosa è legittimo, vuol dire che in quei 10 anni se ha dormito, il privato ha fatto i suoi affari e li ha conclusi gli affari.

Perché quando parliamo del 2,5%, io mi metto nei panni di chi ha costruito per vendere, e si trovano balzelli che sono stati mandati di 40-50-60-70 mila euro, 100 mila euro in alcuni casi da pagare, a immobili venduti, sui quali non avevano fatto conto.

Per me, questo, scusate, lo dico, lo Stato può pure venire e portarmi in prigione, è un ladrocinio legalizzato dello Stato. Perché io nel momento in cui mi accorgo che c'è una falla, da quel momento in poi applico e chiudo la falla. Ma non vado indietro negli anni a chiedere secondo me soldi che non sono dovuti.

Poi, probabilmente in Italia questo va bene, ma è anche uno dei motivi per cui funzioniamo come funzioniamo. Grazie.

## **PRESIDENTE**

Grazie Consigliere.

### **Consigliere Mariano SCOTTON – Forza Italia**

Solo dieci secondi, per chiedere una cosa. Ovviamente non sono un tecnico, ma un po' si impara, un po'

alla volta.

Qualora il ricorso al Consiglio di Stato venisse accettato, noi saremmo costretti a ritornare i soldi che sono stati pagati?

**PRESIDENTE**

Grazie. Prego Assessore.

**Assessore Linda MUNARI**

Ringrazio il Consigliere Scotton per la domanda, perché evidenzia un punto che non ho sottolineato. Una cosa importante da dire. I motivi che ci spingono a votare questa delibera questa sera, sono: 1) come vi ho detto, la percezione che sia più rischioso non votarla che votarla, pur con il margine di incertezza del caso, come avete detto, c'è, proprio per il motivo che le interpretazioni sono svariate.

Dall'altro lato, proprio perché la ratio della norma statale, come vi ho detto, è di normalizzare le situazioni di equiparazione all'accordo delle varianti, anche se sono sportello unico attività produttive, applicando noi lo stesso identico criterio che stiamo applicando per gli accordi, crediamo che ci metta al riparo in questo senso.

Quindi, il 50% ha tutto un suo senso, che anche da questo punto vista per noi è garantista.

**PRESIDENTE**

Grazie. Prego Consigliera Bizzotto.

**Consigliera Tamara BIZZOTTO – Lega Nord – Liga Veneta**

Chiedo in questa sede, visto che la Commissione è stata ieri sera e questo aspetto l'avevo già evidenziato in sede di Commissione, se è stato fatto un approfondimento per quanto riguarda la tabella parametrica, in particolare per quanto riguarda il discorso del valore di mercato al metro quadro.

Ci siamo trovati d'accordo in più di qualcuno ieri sera e l'ha anche appena ribadito il Consigliere Zonta, nell'affermare che, visto che questa tabella chiaramente è quella che poi dà il risultato sul quale l'Amministrazione va a stabilire questo famoso 50%, se i valori presi di riferimento per il calcolo sono palesemente o in maniera pesante differenti rispetto ai valori reali di mercato, succede che in più o in meno il contribuente si troverà a pagare delle cifre che magari non sono adeguate al tipo di intervento a quello che sta facendo.

Abbiamo già detto, ma voglio risottolinearlo, che i valori indicati dall'Agenzia delle Entrate non possono essere unico punto di riferimento e nell'accordo ho visto citato nuovamente il passaggio in cui si dice che in ogni caso il proponente può chiedere un giudizio di congruità della valutazione del maggior valore, sempre da parte dell'Agenzia delle Entrate. Quindi, è un circolo vizioso. Non si va da nessuna parte.

Quindi, la proposta che era stata fatta ieri sera in Commissione, era quella di dire: troviamo un ente "terzo", certificatore, che dia tutte le garanzie all'Amministrazione, per poter, nel caso in cui il proponente lo ritenesse opportuno, avere un'altra voce che possa dire se quel valore è corretto o meno.

Anche perché, ricordiamo che la tabella, citando il valore al metro quadro da fonte OMI, quindi i valori dell'osservatorio immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, questi valori sono fatti sulla media dei valori degli atti notarili. E qui mi domando: atti notarili di quale periodo? Di 15 anni fa, con valori molto più gonfiati con i valori degli ultimi, non lo so, cinque anni? Non lo so, perché non lo so come è fondata la tabella. Però, se fosse degli ultimi 3 o 5 anni, mi domando anche questi che fondamento possono avere, visto che le compravendite sono crollate e quindi sarà un numero molto ridotto di atti e quindi la media non sarà attendibile. È un po' come la media del Polo di Trilussa questa storia.

Quindi, io avevo anche fatto e non lo ripeto questa sera un'indicazione di chi poteva essere eventualmente il soggetto terzo, l'Assessore ci aveva detto che avrebbe approfondito e vorrei anche avere, perché anche questo è un punto al di là poi di tutta la questione che dobbiamo anche un può affidarci a quello che ci viene detto.

Però, credo che approvare così com'è la modifica dell'art. 90, con questa situazione consolidata, con riferimento all'Agenzia delle Entrate eccetera, crei veramente pregiudizio per i proponenti.

**PRESIDENTE**

Grazie. Prego Assessore.

## **Assessore Linda MUNARI**

Ringrazio la Consigliera Bizzotto, anche questo è un punto che volevo trattare e non ho trattato in prima istanza.

Ovviamente, è stato fatto l'approfondimento che era stato promesso ieri in sede di Commissione, per quanto il tempo sia stato limitato.

La Consigliera Bizzotto, come ricordava nel suo intervento, chiedeva la possibilità di rivolgersi a un altro ente, e ha detto "ente" non a caso, e questo lo sottolineo, perché adesso è il punto della mia risposta, terzo, a cui chiedere una stima più vicina ai valori di mercato, che non siano quelli da fonte osservatorio mercato immobiliare.

Il punto è, che come è stato anticipato in Commissione, ma poi riragionato, è importante per un Comune che è un ente pubblico, avere come certificatore un altro ente pubblico. E, purtroppo o per fortuna, ma questa è la situazione, l'unico ente pubblico che si occupa di compravendita immobiliare e che è un organismo che è l'osservatorio del mercato immobiliare che registra e certifica, valuta, monitorare tutti questi movimenti, rende la scelta dell'Agenzia delle Entrate una scelta obbligata in un certo senso. Tanto più, che com'è stato ricordato, gli stessi valori sono posti anche alla base del valore IMU e anche posti alla base degli accordi pubblico/privati.

Per cui, c'è tutta una congruenza di ragionamento che ci porta a sostenere il fatto di prendere una fonte osservatorio mercato immobiliare, pur consapevoli che può non rispettare il reale.

Diciamo che, abbiamo diversi punti da esaminare: da un lato, in alcuni casi può non rispettarlo in difetto, in alcuni casi può non rispettarlo in eccesso. Per cui, nella legge dei grandi numeri in qualche modo si crede che la cosa vada equiparata.

Viene lasciata la possibilità al privato di rivolgersi a chiunque ritenga idoneo per chiedere una stima, una perizia di parte, che andrà fatta secondo, rivolgendosi ai criteri degli accordi pubblico/privati che vengono richiamati in delibera, secondo uno schema che era già stato approvato all'epoca dal Consiglio. Una perizia di parte che, però, per forza di cose dovrà essere sottoposta ad una valutazione di congruità, sempre da parte dell'Agenzia delle Entrate che però in questi casi fa un stima analitica. Cioè, non si basa, non da una media del valore OMI, come invece fanno gli uffici nell'applicazione del calcolo tabellare.

Per cui, non credo che entrambe le vie che prendiamo conducano poi per forza allo stesso risultato; almeno, da quello che ho visto per gli accordi, l'agenzia fa valutazioni molto analitiche.

Oltretutto, il valore OMI mi sa che ha ovviamente un minimo e un massimo, noi abbiamo applicato la media per la tabella, però non è detto che l'agenzia ritenga di doversi attestare sul valore medio, ma può alzarlo o abbassarlo. Tra il valore minimo e il massimo, normalmente c'è un gran intervallo.

Poi è una questione anche di congruenza rispetto a come è costruita la tabella. Nel senso che, anche il costo di costruzione è un tabellare. È un tabellare della Regione, che la Regione ha aggiornato molto recentemente. Era sei anni che non aggiornava.

Quindi, quando decidiamo di riferirci a valori tabellari, sappiamo che non rispecchiano sempre il reale. Questo lo sappiamo.

Il fatto di applicare un tabellare, ci dà in un certo senso una garanzia di equità di trattamento, anche se non si tratta di una stima vera e propria.

Di fatto, sottolineo che la norma statale non fa mai menzione di una stima, e forse non è un caso il fatto che non abbiano utilizzato questa parola specifica.

## **PRESIDENTE**

Grazie. Prego Consigliere Bizzotto.

## **Consigliera Tamara BIZZOTTO – Lega Nord – Liga Veneta**

Mi spiace dover intervenire, ma, purtroppo, non essendoci lo spazio per affrontarla in Commissione, lo chiedo qua.

C'è stato un passaggio prima, non so se ho capito bene, che il proponente comunque può rivolgersi a chiunque voglia, diciamo, a un perito terzo eccetera e davanti poi all'Agenzia delle Entrate dimostrare eventualmente il suo valore.

Quindi, questa possibilità c'è comunque, anche se è abbastanza impraticabile come strada.

È comunque obbligatorio rivolgersi per un ente come è il Comune, pubblico, ad un ente certificatore pubblico? Perché mi sembra un limite. È regolamentato o è una scelta? Perché anche questo somma sarebbe.

Poi, in riferimento alla tabella della Regione è stata aggiornata di recente, forse lì mi sento un po' più tranquilla. Ma sul discorso, non voglio ripetere, dell'Agenzia delle Entrate, lì le perplessità restano. Grazie.

## **PRESIDENTE**

Grazie. Prego Assessore.

### **Assessore Linda MUNARI**

Specifico, che il comma dell'articolo che specifica questa possibilità data al privato, è quello che dice: in ogni caso potrà essere acquisito su iniziativa del proponente il giudizio di congruità sulla valutazione del maggior valore. Forse poteva essere scritto in altro modo, di fatto richiama la possibilità che è già contenuta negli accordi.

Io faccio sempre riferimento agli accordi, perché gli accordi hanno il testo delle delibere e degli accordi, hanno normato in modo molto specifico tutti questi casi.

Sono le stesse modalità che si applicheranno anche in questo caso.

Non credo, poi l'Assessore Vernillo potrebbe spiegarlo meglio di me, che ci sia una previsione normativa che costringa un ente pubblico a rivolgersi a un altro ente pubblico. Però, è una questione di scelta di garanzia. Tutto qua.

## **PRESIDENTE**

Grazie. Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione e passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego Consigliera.

### **Consigliera Maria Cristina BUSNELLI – Partito Democratico**

Grazie Presidente. La discussione su questo punto all'ordine giorno dà l'idea della complessità della materia che stiamo trattando.

Devo dire, che ha avuto anche molto spazio nelle Commissioni, spazio che è stato concesso a tutti, giustamente, a tutti i Commissari.

Nelle Commissioni, vorrei ricordare, gli interventi di tutti i Commissari sono sempre stati accolti con estrema attenzione. E quindi, la formulazione così come viene proposta stasera, è frutto di una mediazione tra l'esigenza di normare questa cosa e allo stesso tempo di trovare un compromesso tra un trattamento più possibile equo verso i cittadini, la salvaguardia del territorio, la difficoltà di orientarsi con una normativa che spesso è contraddittoria, è difficile da interpretare.

Credo che ormai sia veramente giunto il momento di votare questo punto, che sicuramente sarà perfettibile come è stato già detto, magari avrà bisogno in futuro di qualche aggiustamento, perché purtroppo noi non abbiamo gli elementi per avere la certezza che sia tutto a perfezione. Però, è un buonissimo punto di arrivo, ed è per questo che lo voteremo.

## **PRESIDENTE**

Grazie. Prego Consigliere Scotton.

### **Consigliere Mariano SCOTTON – Forza Italia**

Sulle cose non chiare, io non voto favorevole. Io mi astengo.

## **PRESIDENTE**

Grazie. Prego Consigliere Marin.

### **Consigliere Roberto MARIN – Impegno per Bassano**

Non ho sentito la risposta dell'Assessore in merito al quesito fatto dal Consigliere Scotton, sulla questione se eventualmente l'orientamento delle sentenze del Consiglio di Stato dovessero mettere in discussione la nostra applicazione, dovremmo rimborsare molto probabilmente quanto richiesto in questo momento.

Poi, lei ha fatto riferimento alla questione della retroattività. Mi pare di capire che abbiamo un problema anche con i vecchi oneri richiesti e i ricorsi presentati contro le nostre richieste, in cui qualche sentenza mette in discussione la questione della retroattività dell'applicazione.

Quindi, anche lì abbiamo qualche problemino. Cioè, oggi, secondo me, non mi sento molto tranquillo su questo. Perché, molto probabilmente, potrebbe anche essere che, se questi signori pagano in più rispetto alla corrente di pensiero che stanno portando avanti ben sei Regioni, molto probabilmente questi poi verranno a richiederci, ci faranno una richiesta di rimborso. Perché ci potrebbe essere anche questo problema, esattamente il contrario.

Quindi, abbiamo tanti elementi di incertezza, perché effettivamente la questione della retroattività mi ha fatto ricordare la problematica degli oneri pregressi, in cui mi pare che lì le sentenze stanno un po' viaggiando, mettendo anche qualche difficoltà anche per noi. È giusto, o mi sbaglio?

Non ho nessun problema a prendere in considerazione e avanzare e dire anche che la Regione sta sbagliando. Non c'è nessun problema da questo punto di vista.

Onestamente, mi adeguo ai miei colleghi di minoranza nell'astensione. Anche, se sento il peso un po' della responsabilità anche dell'astensione. Perché, in questo clima di incertezza, non vorrei ritrovarmi fra qualche mese, o fra qualche anno un problema di discutere qui che dobbiamo stanziare a bilancio magari qualche rimborso. Grazie.

#### **PRESIDENTE**

Grazie. Prego Consigliere Zonta.

#### **Consigliere Andrea ZONTA – Bassano Congiunta**

Io non aggiungo tanto altro a quello che ho già detto, e per i motivi che ho detto prima, mi asterrò nel voto finale di questa delibera.

#### **PRESIDENTE**

Grazie. Prego Consigliera Conte.

#### **Consigliera Annamaria CONTE – Movimento 5 Stelle**

Concordo con quello che hanno detto chi mi ha preceduto e mi astengo da questa delibera.

#### **PRESIDENTE**

Grazie. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, dichiaro chiusa completamente, anche le dichiarazioni di voto dichiaro inizio votazione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente mette in votazione, il punto all'ordine del giorno in trattazione;

Con voti favorevoli n° 13, espressi dai n° 13 consiglieri votanti con l'ausilio del sistema elettronico di cui all'articolo 71 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, su n° 20 consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 7 consiglieri: Bizzotto Tamara, Conte Annamaria, Finco Maria Federica, Marin Roberto, Monegato Stefano, Scotton Mariano, Zonta Andrea;

### **DELIBERA**

1) di integrare l'art. 90 del Regolamento Edilizio Comunale come segue:

*“VII - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART.16, COMMA 4, LETTERA D-TER, DEL D.P.R. n.380/2001”.*

*L'art. 16 comma 4 lett.D-ter del D.P.R. 380/2001, introduce, ai fini del calcolo dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, il parametro relativo alla valutazione del “maggior valore” generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso.*

*Il contributo straordinario, posto a carico del proponente l'intervento, dovrà essere pari alla quota del 50% del “maggior valore” generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso.*

*Sono da ricondurre alla fattispecie in esame tutti i casi di intervento con procedura di permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 14 del DPR 380/01 e con procedure di Sportello Unico per l'Imprese di cui al D.P.R. 160/2010 ed artt. 3 e 4 della L.R.55/2012.*

*La parte privata proponente eroga al comune il contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, sotto forma di:*



- c. versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale;
- d. opere pubbliche.

*Per i casi di intervento di tipo industriale/artigianale o commerciale con procedure di Sportello Unico per l'Imprese di cui al D.P.R. 160/2010 ed artt. 3 e 4 della L.R.55/2012, ricadenti nelle zone improprie per funzioni agricole (tipo E) o per funzioni pubbliche (tipo F) ed aventi indice di utilizzazione fondiaria/territoriale generato dall'intervento superiore a 0,15 mq/mq, il "maggior valore" viene calcolato in maniera omogenea con modalità di calcolo parametrizzata, basata sulla differenza tra il valore di mercato del fabbricato da realizzare tramite il progetto in deroga o variante e il suo costo, come da tabella denominata SCHEMA C) i cui valori saranno stabiliti con successiva deliberazione della Giunta Comunale.*

*Nei casi non contemplati nella tabella denominata SCHEMA C), per la valutazione del "maggior valore" sono applicate le modalità di calcolo del "tornaconto privato" previste per le procedure di accordi pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 e s.m.i., stabilite da specifica deliberazione di Giunta Comunale.*

*In ogni caso potrà essere acquisito su iniziativa del proponente il giudizio di congruità della valutazione del "maggior valore" da parte dell'Agenzia delle Entrate."*

- 2) di approvare l'allegato denominata "SCHEMA C)", che costituisce anch'esso integrazione all'art. 90 del Regolamento Edilizio Comunale;
- 3) di demandare alla Giunta Comunale la determinazione dei valori di cui alla metodologia di calcolo parametrizzata riportata nell'allegato "SCHEMA C)" per il calcolo del maggior valore nei casi di intervento di tipo industriale/artigianale o commerciale con procedure di Sportello Unico per l'Imprese di cui al D.P.R. 160/2010 ed artt. 3 e 4 della L.R.55/2012, ricadenti nelle zone improprie per funzioni agricole (tipo E) o per funzioni pubbliche (tipo F);
- 4) di applicare per la valutazione del "maggior valore" nei casi non contemplati nella tabella denominata SCHEMA C) i vigenti criteri e modalità di calcolo del "tornaconto privato", stabilite dalla Giunta Comunale per la verifica preventiva del rilevante interesse pubblico negli accordi pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 e s.m.i., con proprie deliberazioni n. 349 del 13 dicembre 2011, n. 243 del 2 ottobre 2012, n. 17 del 4 febbraio 2014;
- 5) di demandare alla Giunta Comunale, con successivo e apposito provvedimento, predisposizione di ulteriori modalità di calcolo o criteri di determinazione del "maggior valore" per una più specifica valutazione del "contributo straordinario" nelle vari fattispecie di intervento riconducibili all'art. 16, comma 4 lettera d-ter) del D.P.R. n.380/2001;
- 6) di stabilire che il versamento finanziario del "Contributo Straordinario" sarà vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- 7) di demandare al Dirigente dell'Area V Urbanistica ogni altro atto o provvedimento di competenza conseguente alla presente deliberazione;
- 8) di dare atto che i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e art.35 dello Statuto Comunale risultano espressi sul frontespizio del presente atto deliberativo;
- 9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.



Affogato di N. 1 FACCIA TA  
a deliberazione CG N. 16 del 31-03-2016  
Il Presidente [Signature] Il Segretario Comunale [Signature]

ALLEGATO:

“SCHEMA C”

Destinazione d'uso immobile	Zona Territoriale Omogenea iniziale	Valore di Mercato al mq.	Costo di Costruzione al mq.	Quota Contributo per Oneri di urb. primaria e secondaria (Zto di variante se prevista modifica) al mq.	Quota Contributo sul Costo di Costruzione (Zto di variante se prevista modifica) al mq.	Sistemazione ambientale al mq.	Spese tecniche	Totale Costi	“Maggior valore” economico al mq.	“Contributo straordinario” al mq.
		fonte OMI	fonte Comune	fonte Comune	fonte Comune	fonte Comune	10% del costo di realizzazione			50% del maggior valore
Industriale/Artigianale	“E agricola” e “F attrezzature”	(*)	(*)	(**)	(**)	(**)				
Commercial	“E agricola” e “F attrezzature”	(*)	(*)	(**)	(**)	(**)				


(\*) Valore/Costo/Importo da ricognizione con deliberazione della Giunta Comunale

(\*\*) Importo da determinarsi ai sensi dell'art. 90 del R. E.

N.B: L'importo al mq. del “Contributo Straordinario” va applicato alla superficie determinata per il calcolo degli oneri di urbanizzazione negli interventi industriali/artigianali e commerciale di cui all'art. 90 – I – lett. A – punto 3 – lett. o) del Regolamento Edilizio Comunale.


Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



---

IL SEGRETARIO GENERALE



---

---

*Copia su supporto informatico, costituita da un esemplare e da numero \_1\_ allegati per complessive numero \_19\_ fasciate, conforme all'originale di documento formato dal Comune di Bassano del Grappa su supporto analogico, ai sensi dell'articolo 23 - ter del Decreto legislativo n. 82/2005.*

*Bassano del Grappa, 29 aprile 2016*

*Firmato digitalmente dall'incaricato  
Federica Peron*